

Ex Province

Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma

DOCUMENTO DI ANALISI N.1

DOCUMENTO
DI ANALISI

Ufficio Valutazione Impatto
Impact Assessment Office



Senato della Repubblica

Questo Documento di analisi è a cura di
LUGI FUCITO e MARIA FRATI, Senato della Repubblica

I dati sono aggiornati al 1° luglio 2017

CODICI JEL: R5, R28, H70, H71, H72, H76, H77

PAROLE CHIAVE: ENTI DI AREA VASTA, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE, REGIONI; LEGGE N.56 DEL 2014; LEGGE DELRIO; RIORDINO ENTI LOCALI; FINANZA LOCALE



Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Ex Province

Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma

Luglio 2017

Abstract

Il presente Documento di Analisi analizza l'attuazione della legge n.56 del 2014, con cui sono state riordinate le Province e istituite le Città metropolitane.

Le Regioni a statuto ordinario hanno approvato numerose leggi con cui hanno riallocato le funzioni amministrative (non fondamentali) precedentemente attribuite alle ex Province. I principali esiti dell'analisi sono i seguenti: i) il processo di allocazione può dirsi concluso; ii) nella maggior parte dei casi si è registrato un accentramento in capo alle Regioni delle funzioni; iii) è possibile individuare quattro modelli regionali sulla base dei diversi livelli di centralizzazione.

Lo studio esamina anche la modalità con cui le Città metropolitane hanno attuato la legge n.56, con particolare riferimento all'adozione di strategie e piani d'azione riguardanti le funzioni fondamentali attribuite a partire dal 2014.

Offre inoltre un quadro della situazione finanziaria delle Città metropolitane e delle Province, che rappresenta il risultato di un lungo processo di rilevanti tagli delle risorse a disposizione degli enti locali, effettuati in risposta alla crisi internazionale e ai vincoli di bilancio imposti a livello di Unione europea.

La mancata approvazione della riforma costituzionale, che era finalizzata (fra l'altro) a sopprimere le Province, ha aperto la strada ad un dibattito istituzionale sull'opportunità, o meno, di riconsiderare il riordino degli enti locali. Qualora prevalessse l'intenzione di porre mano ad una modifica della legge n.56, sulla scorta degli esiti del presente Documento, potrebbe essere opportuno tener presente che: i) la legge è stata attuata dalle Regioni; ii) le Città metropolitane hanno nel complesso dato seguito alla legge n.56 e alle leggi regionali; iii) le principali difficoltà in cui versano le Città metropolitane e le Province sono principalmente conseguenza dei tagli di risorse finanziarie; iv) le maggiori risorse per il finanziamento delle loro funzioni istituzionali potrebbero essere assicurate mediante trasferimenti finanziari da parte dello Stato o il rafforzamento dell'autonomia finanziaria (già prevista in Costituzione).

La situazione finanziaria di Province e Città metropolitane

Prima di illustrare l'andamento delle spese degli EAV si richiama il **quadro normativo** di riferimento.

1. Il federalismo fiscale e gli enti di area vasta

La **legge delega sul federalismo fiscale (n.42 del 2009, art. 11, comma 1) ha operato la distinzione tra:**

- spese per **funzioni fondamentali individuate con legge statale**.
Ad esse **va garantito il finanziamento integrale** in base al fabbisogno *standard*, eventualmente ricorrendo al fondo perequativo nel caso in cui non risultino sufficienti i tributi propri, le compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e le addizionali a tali tributi;
- spese per **“altre funzioni”**, di cui **non è assicurata la copertura integrale**.
Qualora sia richiesto di ricorrere al fondo perequativo, esso interviene con finanziamenti che tengono conto della capacità fiscale per abitante.

La legge n. 42 **ha inoltre disposto la soppressione dei trasferimenti statali e regionali** diretti al finanziamento delle spese per le funzioni fondamentali e non fondamentali (ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; nonché dei contributi speciali, finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti nazionali).

In attuazione della legge delega il Governo ha adottato una serie di decreti legislativi e, per quanto qui interessa, **il decreto legislativo n.68 del 2011, che assicura “l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario”** e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali, in “attesa della loro soppressione o razionalizzazione”.

L'autonomia finanziaria degli EAV è garantita da:

- **tributi propri**⁷⁰;
- **imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto** (vigente dal 1999).
L'aliquota, stabilita dal decreto legislativo n.68 (art.17), è pari al 12,5 per cento e gli EAV la possono variare (in aumento o in diminuzione) fino ad un massimo di 3,5 punti percentuali;
- **imposta provinciale di trascrizione (IPT)**, disciplinata dall'art.56 del D.lgs. n.446 del 1997.

⁷⁰ L'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo n.68 del 2011 - nell'operare un rinvio all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n.23 del 2011 - conferma “la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi”. Gli enti locali hanno potestà, nell'ambito degli spazi riservati dalla legge, di disciplinare le entrate proprie. La determinazione delle aliquote, delle tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali deve avvenire prima dell'approvazione dei bilanci degli enti (art 53, comma 16, l.n. 388/2000).

Si tratta dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio.

Gli EAV possono deliberare l'incremento degli importi base, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino ad un massimo del 30 per cento;

- **tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**, istituito a partire dal 1996 (art. 3, commi 24 e seguenti, legge n. 549/1995).

È dovuto dal gestore dell'impresa di stoccaggio, che ha un obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi;

- **tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**, istituito nel 1992 (art. 19 del D.L. n. 504/92).

Esso è attribuito agli EAV a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale.

Gli EAV hanno facoltà di determinare il tributo in una misura compresa fra l'1% e il 5% delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti (TARI);

- **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, cui sono tenuti coloro che occupano spazi pubblici;
- **imposte di scopo**, da istituire in relazione a determinati scopi da perseguire. Ad oggi **non è stato adottato** il regolamento governativo che avrebbe dovuto dare attuazione alla possibilità di introdurre eventuali imposte di scopo (art. 20, D.lgs. n.68/2011).
Il regolamento avrebbe dovuto essere adottato, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011;
- **altre fonti di gettito** (tassa per l'ammissione ai concorsi, di cui al RD n.1923/1923; diritti di segreteria, di cui all'art.40 della l. n. 604/1962).

2. Il blocco degli aumenti di tributi e addizionali

L'articolo 1, comma 26, della legge n.208 del 2015 (come modificato dalla legge di bilancio 2017) ha sospeso, per gli anni **2016** e **2017**, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali (oltre che delle leggi regionali) per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali (rispetto ai livelli di aliquote o alle tariffe applicabili per l'anno 2015)⁷¹.

La facoltà di variare aliquote e addizionali era già stata già sospesa "fino all'attuazione del federalismo fiscale" (dall'articolo 1, comma 123, della legge si stabilì per il 2001, n. 220/2010) e successivamente ripristinata (dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 16/2012).

⁷¹ La sospensione viene esclusa con riferimento ad alcune tipologie di entrata, ad esempio nel caso della TARI, e con riferimento agli enti locali in stato di predissesto e dissesto (secondo le deliberazioni adottate ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del Tuel (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

3. Il contributo alla finanza pubblica delle Province e delle Città metropolitane

A partire dal 2010, le Province e, dal momento della loro istituzione, le CM sono state chiamate a contribuire agli equilibri complessivi di bilancio, attraverso **consistenti riduzioni delle proprie dotazioni finanziarie**.

I **principali tagli di risorse** sono illustrati nella Tabella 4.

Provvedimento legislativo	Taglio previsto per il primo anno	Taglio per gli anni successivi al primo
DL n.78/2010 (art.14, comma 2)	-300 milioni di euro per il 2011	-500 milioni dal 2012
DL n.201/2011 (art.28, comma 8):		- 415 milioni di euro a decorrere dal 2012
DL n.95/2012 (art.16, comma 7):	-500 milioni nel 2012	- 1.200 milioni l'anno nel 2013 e nel 2014, - 1250 milioni dal 2015
DL 66/2014 (art.47, commi 1 e 2):	-344,5 milioni di euro nel 2014	- 516,7 l'anno nel 2015, 2016, 2017 e 2018
DL n.66/2014 (art. 19, comma 1):	-100 milioni nel 2014	- 60 milioni per il 2015 - 69 milioni dal 2016
Legge n. 190/2014 (art.1, comma 418):	-1.000 milioni di euro per il 2015	- 2.000 milioni per il 2016 - 3.000 a partire dal 2017

Tabella 4: tagli agli enti di area vasta dal 2010.

Fonte: elaborazione degli autori.

La Figura 8 illustra il valore complessivo (in milioni di euro) del contributo chiesto agli EAV dal 2010 (con proiezione fino al 2020).



Figura 8: tagli di risorse agli EAV
Fonte: elaborazione degli autori

4. Effetti sulla spesa di Province e Città metropolitane

La Tabella 5 e la Figura 9 consentono di verificare l'incidenza dei tagli alle risorse sulle singole funzioni spettanti agli EAV.

Sono riportati i dati di un campione di EAV⁷² riferiti agli impegni di spesa correnti e in conto capitale nel triennio 2013-2015.

La Tabella 5 evidenzia un incremento della spesa complessiva, dovuto essenzialmente all'incremento della componente relativa alle funzioni di amministrazione.

⁷² Si tratta di 71 EAV (individuati tra quelli che non hanno aderito alla sperimentazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, art. 78) i cui dati sono contenuti nella banca dati Sirtel e sono resi disponibili attraverso le elaborazioni del sistema "Conosco". I dati sono stati illustrati in sede parlamentare, in data 23 febbraio 2017, dai rappresentanti della Corte dei conti intervenuti in audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sulla finanza delle Province e delle CM.

La tendenza alla crescita della spesa è particolarmente evidente nell'ultimo biennio e con riferimento a quella in conto capitale.

funzioni generali	spesa corrente suddivisa in funzioni Impegni c/competenza		spesa in conto capitale suddivisa in funzioni Impegni c/competenza	
	var 2015-2013 in %	var 2015-2014 in %	var 2015-2013 in %	var 2015-2014 in %
Amministrazione, di gestione e controllo	47%	38%	39%	24%
Istruzione pubblica	-17%	6%	-2%	36%
Cultura	-26%	-13%	-18%	138%
Turismo	-24%	-2%	86%	152%
Trasporti	-5%	-3%	-65%	-3%
Gestione del territorio	-17%	-6%	2%	84%
Tutela dell'ambiente	-14%	0%	4%	-3%
Sociale	-19%	-3%	-31%	-68%
Sviluppo economico	-12%	7%	47%	118%
Totale	4%	13%	7%	48%

Tabella 5: spese correnti e in conto capitale 2013-2015 di un campione di EAV.

Fonte: Sirtel




Figura 9: spese correnti per funzioni degli EAV

Fonte: elaborazione di dati Sirtel

Sulla base della Figura 9 e delle colonne relative alla spesa corrente della Tabella 5 si nota che:

- **l'unica componente di spesa corrente cresciuta** tra 2013 e 2015 è quella destinata alle **funzioni amministrative**;
- le principali funzioni fondamentali - **istruzione, trasporti, gestione del territorio e ambiente** - mantengono un **peso relativo di rilievo** nell'ambito dei comparti di spesa;
- **la spesa per alcune funzioni** fondamentali - istruzione pubblica, gestione del territorio e tutela ambientale - **è significativamente diminuita**;

- tale tendenza, nel caso dell'istruzione, si inverte e, nel caso della tutela ambientale, risulta meno accentuata nell'ultimo degli anni considerati;
- i comparti non attinenti alle funzioni fondamentali - in particolare il **settore culturale** - mostrano **contrazioni marcate**;
- **la tendenza alla diminuzione della spesa si inverte nel 2015** con riferimento allo **sviluppo economico**, funzione sulla quale gli EAV (ed in particolare le CM) mantengono una competenza piena per gli aspetti di pianificazione e indirizzo, ma non di erogazione diretta.

Rispetto a quanto previsto dalla legge n.56:

- risulta pienamente **coerente** la riduzione delle spese per le funzioni fondamentali;
- appare **non coerente** la riduzione delle spese relative a funzioni fondamentali;
- appare **non coerente** l'incremento delle spese per le funzioni generali di amministrazione.




Figura 10: spese in conto capitale per funzioni degli EAV

Fonte: elaborazione di dati Sirtel

Sulla base della Figura 10 e delle colonne relative alla spesa corrente della Tabella 5 si rileva:

- un **crollo della spesa** in conto capitale riguardante i **trasporti** pari al -65% tra 2013 e 2014. La riduzione di spesa di tale funzione fondamentale risulta concentrata prevalentemente nel 2014, mentre la flessione nel 2015 appare assai contenuta;
- un **incremento della spesa** per funzioni generali di **amministrazione**;
- una **consistente flessione** per alcune spese in c/capitale destinate a funzioni non fondamentali (**cultura e sociale**);
- un **incremento della spesa** nel settore dello **sviluppo economico**, particolarmente accentuato nel 2015.

Rispetto a quanto previsto dalla legge n.56:

- risulta pienamente **in linea** la riduzione delle spese in c/capitale relative ai comparti non riguardanti le funzioni fondamentali (cultura e sociale);
- appare **non coerente** la riduzione della spesa nel settore dei trasporti, trattandosi di una delle principali funzioni fondamentali;
- appare **non spiegabile** un incremento così significativo delle spese per le funzioni generali di amministrazione;
- risultano **non attesi** gli incrementi delle spese per il turismo e per lo sviluppo economico⁷³.

5. Squilibri evidenziati da Sose

Sose⁷⁴ ha recentemente⁷⁵ stimato costi e fabbisogni *standard* per Province e CM.

Il calcolo dei fabbisogni *standard* per singola funzione è stato effettuato tramite la rielaborazione dei dati riferiti alla spesa storica nel 2012, rilevati tramite questionari elaborati da 86 EAV. Tramite un apposito modello lineare, sono stati stimati sia i costi medi, sia i costi efficienti (ottenuti attribuendo un peso maggiore ai valori di spesa registrati da parte degli enti più virtuosi).

Ad esempio, il fabbisogno di istruzione del singolo ente è stato stimato tenendo conto del numero di scuole, della relativa collocazione in rapporto alla zona climatica, della superficie degli edifici scolastici e della presenza di alunni con disabilità.

Rispetto alla spesa storica, significativi margini di efficientamento sono stati rinvenuti solo con riferimento alle funzioni generali di amministrazione e, in minor misura, dell'ambiente.

SOSE ha calcolato anche una stima della capacità fiscale, rilevando che rispetto al gettito attuale, a legislazione vigente, anche accrescendo al massimo le aliquote dei tributi propri la crescita di gettito sarebbe molto contenuta.

Il confronto fra la spesa efficiente per le funzioni che gli EAV sono chiamati a svolgere e il gettito potenziale evidenzia uno **squilibrio**, particolarmente rilevante per le **Province**.

Per le Province la stima della differenza tra spesa efficiente, calcolata tenendo conto dei fabbisogni *standard*, e il gettito potenziale, calcolato ipotizzando il massimo incremento delle aliquote dei tributi propri, è pari a 651,5 milioni di euro nel 2017. Per le CM lo squilibrio è di 15

⁷³ Ciò potrebbe peraltro dipendere, almeno in parte, dal contemporaneo verificarsi di alcune scadenze in ordine all'erogazione di somme derivanti da impegni assunti negli anni passati, ad esempio nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata, particolarmente marcato nel 2015.

⁷⁴ SOSE è una società per azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12 della legge 146 del 1998. La Società svolge attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, compie analisi strategiche dei dati e di svolge funzioni di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa. Per quanto ci interessa, fra le principali funzioni ha anche quella di determinare i fabbisogni *standard* in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

⁷⁵ Gli esiti di tali stime sono stati illustrati nel corso dell'audizione di rappresentanti di SOSE svolta presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nell'ambito dell'esame dello schema di DPCM recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle Province e delle CM (AG n.398).

milioni di euro.

6. Un'inversione di tendenza?

Il richiamato quadro finanziario descrive una situazione di assoluta criticità per gli EAV, ed in particolare per le Province, come evidenziano le stime prodotte da SOSE.

Tale criticità deriva (si veda il §3) dallo stratificarsi di tagli alle risorse avviati sin dal 2010 e che hanno raggiunto il loro apice con la legge n.190 del 2014, che ha imposto oneri che, dal 2017, sono pari a tre miliardi di euro annui.

A partire dal 2015, Governo e Parlamento hanno messo in campo misure straordinarie a favore degli EAV dal punto di vista finanziario (attraverso specifici contributi) e contabile (come la possibilità di approvare il solo bilancio annuale, di utilizzo degli avanzi di amministrazione per raggiungere l'equilibrio di bilancio, la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti).

I contributi statali nell'ultimo triennio sono rappresentati nella Figura 11, che evidenzia un andamento crescente particolarmente marcato nell'anno in corso.




Figura 11: contributi statali in favore degli EAV

Fonte: elaborazione di dati ricavati dalle disposizioni recate nei seguenti provvedimenti: DL 78 del 2015; legge n.208 del 2015; DL 113 del 2016; legge n.232 del 2016; DL 50 del 2017, DL 91 del 2017

Tali contributi, che prefigurano un'inversione di tendenza rispetto ai drastici tagli effettuati in precedenza, riescono per il momento solo in parte a controbilanciare le difficoltà economiche.

Rispetto allo squilibrio di bilancio delle Province, che SOSE(§5) stima in 651 milioni di euro (di parte corrente) per il 2017, è intervenuto il decreto-legge n.50 del 2017, che ha stanziato un contributo per spese correnti di 180 milioni, e il DL n. 91 del 2017, che ha stanziato ulteriori 100 milioni. Lo squilibrio persiste, sebbene si riduca a circa 371 milioni di euro.

Conclusioni

1. Le criticità del riordino sono finanziarie più che di carattere ordinamentale

La disamina sull'attuazione della legge n.56 del 2014 e sulla situazione finanziaria degli EAV permette di concludere che:



Leggi regionali

L'**attuazione** della legge n.56 da parte delle Regioni è **avvenuta con ritardo** per via delle seguenti ragioni:

- incertezze sulla legittimità dell'intervento normativo (poi fugate dalla Corte costituzionale);
- incertezze finanziarie;
- assenza di efficaci meccanismi sanzionatori in caso di inerzia (poi introdotti).

Le Regioni hanno dato vita ad un **articolato processo legislativo** di attuazione, nel quale possono individuarsi almeno **due fasi**:

- una prima fase legislativa - mossa prioritariamente dall'esigenza di ottemperare, nei termini, agli obblighi di attuazione della legge n.56 - si è caratterizzata, nella maggior parte dei casi, per una disciplina di carattere transitorio;
- una seconda (più meditata) fase legislativa - collocabile prevalentemente nel 2016 - è stata caratterizzata dai rilevanti interventi normativi che hanno consentito di delineare, a circa tre anni dall'approvazione della legge statale, un assetto istituzionale delle autonomie territoriali tendenzialmente definito.

Si è registrata una tendenza generalizzata ad una **ricollocazione delle funzioni** caratterizzata dal loro **accentramento in capo alle Regioni**.

L'**accentramento** delle funzioni in sede regionale **non risulta pienamente in linea con i principi della legge n.56** (e dell'art. 118 della Costituzione da essa richiamato), favorevoli all'attribuzione ai Comuni del complesso delle funzioni, salvo che per esigenze di esercizio unitario se ne renda necessario il conferimento ad altri enti territoriali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La tendenza alla "regionalizzazione" delle funzioni assume peraltro **caratteri differenziati**: è stato così possibile individuare quattro modelli prevalenti, che variano da un sistema di marcato accentramento a sistemi in cui sono presenti accentuate forme di valorizzazione degli enti locali.

Le leggi regionali di riordino delle funzioni hanno rappresentato l'occasione, per quasi tutte le Regioni, per intervenire sulle **forme associative tra enti locali**, con modalità che vanno dalla mera enunciazione di principi, alla concreta incentivazione della gestione associata di funzioni e servizi, fino alla imposizione di obbligo di gestione associata.

L'obbligo di disporre la soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzione di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica, ha ricevuto solo una **parziale attuazione**: solo alcune leggi regionali lo richiamano e nella maggior parte dei casi limitandosi a indicazioni di principio.

Attuazione amministrativa

Il **trasferimento delle risorse** necessarie allo svolgimento delle funzioni può essere considerato **sostanzialmente concluso** per quanto riguarda **il ricollocamento del personale** e ancora in corso (in alcune Regioni) con riguardo al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

Nuove Province e Città metropolitane

La **distinzione fra CM e Province** appare essere ancorata a solide **ragioni demografiche** almeno con riferimento alla maggior parte delle CM. Ciò risulta particolarmente evidente nel caso di Roma, Napoli e Milano.

Quasi la totalità delle leggi regionali e la totalità degli statuti metropolitani disciplinano le **funzioni fondamentali attribuite alle CM dalla legge statale**. Alcune CM hanno manifestato maggiore dinamismo nel dare contenuto alle funzioni fondamentali.

Profilo finanziario

Parallelamente al processo di riordino sono stati effettuati rilevanti **tagli alle risorse degli EAV**, che hanno inciso sui livelli di spesa.

L'analisi, per un campione di EAV, delle spese correnti e in conto capitale tra 2013 e 2015 ha evidenziato **risultati che sono solo in parte conciliabili con le finalità del riordino degli enti locali**. Appaiono coerenti le sensibili riduzioni di alcune voci di spesa per funzioni non fondamentali (ad esempio cultura e sociale). Non appaiono coerenti, invece, la sensibile riduzione della spesa in alcuni settori chiave (in particolare nel settore dei trasporti, in cui si registra un crollo degli investimenti) e l'incremento della spesa per le funzioni generali di amministrazione.

La stima effettuata da SOSE evidenzia uno **squilibrio** fra la spesa efficiente per le funzioni che gli EAV sono chiamati a svolgere e il gettito potenziale, che risulta particolarmente rilevante per le **Province**.

Anche considerando i contributi statali alle Province previsti nei decreti-legge n.50 e n.91 del 2017, intervenuti successivamente alla stima SOSE, permane una situazione di squilibrio pari a 371 milioni di euro per le Province.

2. Un contributo al dibattito: maggiori risorse statali o l'attuazione del federalismo fiscale?

Alla luce di quanto precede, eventuali interventi in materia di EAV dovrebbero tener conto:

- **del completamento dell'attuazione della legge n.56 da parte delle Regioni**, in particolare della sostanziale conclusione dei processi di trasferimento delle funzioni e delle risorse (in particolare di quelle umane), anche nell'ottica di continuità nell'erogazione di servizi;
- dell'obiettivo della legge n. 56 di concentrare l'attività degli EAV nello svolgimento della funzione di programmazione del governo del territorio, limitando le sue attività di gestione ad alcune funzioni;
- del fatto che i principali elementi di debolezza nel dare seguito alle disposizioni della legge n.56 parrebbero essere collegabili: 1) alle incertezze della fase transitoria dovute ai ritardi con cui le Regioni hanno disciplinato le funzioni non fondamentali. Tali incertezze si sono riverberate sul processo di mobilità del personale cd eccedentario; 2) alla scelta di molte Regioni di accentrare importanti funzioni non fondamentali, che avrebbero potuto essere assegnate ai comuni e alle loro forme associative, nello spirito della legge medesima;
- le **persistenti criticità** appaiono prevalentemente attribuibili: 1) alla riduzione delle risorse da destinare alle principali funzioni fondamentali, che solo in parte risulta essere controbilanciata da una ripresa delle spese nel settore dell'istruzione nel 2015; 2) alla non completa valorizzazione delle CM, che non ha consentito loro di divenire enti di effettivo governo dell'area vasta, e alla persistente debolezza strutturale delle Province;
- Le principali criticità del riordino potrebbero essere affrontate:
 - in parte con **misure finanziarie ad hoc** (nella misura in cui le condizioni della finanza pubblica lo consentano), proseguendo la via intrapresa da ultimo con la legge n.232 del 2016 e i DL n.50 e n.91 del 2017;
 - in parte con la **riattivazione del processo di autonomia** finanziaria (e responsabilizzazione) **degli enti territoriali**, avviato con la legge n.42 del 2009, ma rimasto tutt'ora incompleto. In questo caso, ai fini di una maggiore responsabilizzazione degli amministratori degli EAV nei confronti dei cittadini, si potrebbe considerare l'approvazione di una legge elettorale nazionale per l'elezione diretta dei sindaci e dei consiglieri metropolitani, nell'ambito di quanto già previsto dalla legge n.56⁷⁶.

⁷⁶ L'art. 1, comma 22, della legge n.56 del 2014 stabilisce che "Lo statuto della Città metropolitana può prevedere l'elezione

Allegati

1. L'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014

L'11 settembre 2014⁷⁷ viene sancito l'Accordo previsto dalla legge n.56 (art. 1, comma 91) per l'individuazione delle funzioni oggetto di riordino e delle relative competenze da attribuire agli enti territoriali (dopo che nella seduta del 5 agosto 2014 le Parti avevano convenuto per un rinvio della sottoscrizione che avrebbe dovuto avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima).

Con l'Accordo lo Stato e le Regioni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si sono impegnati, tra l'altro, a procedere all'attribuzione delle funzioni delle ex Province diverse da quelle fondamentali ad altri enti territoriali⁷⁸.

Lo Stato è chiamato a provvedere per le funzioni provinciali che rientrano nelle materie di propria competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione⁷⁹; le Regioni per tutte le altre funzioni esercitate dalle Province, tenendo conto che queste sono differenti Regione per Regione, e che, pertanto, ad ogni Regione veniva demandato il compito di elaborare l'elenco delle funzioni esercitate dalle proprie Province (paragrafo 9, lett. a) e c)).

Nel processo di riordino delle funzioni delle ex Province, lo Stato e le Regioni si sono impegnati:

- al rispetto e alla valorizzazione delle funzioni fondamentali delle CM e degli EAV⁸⁰ come definite dall'art. 1, rispettivamente commi 44 e 85, della legge n. 56 (paragrafo 2);
- a valutare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, quali altre funzioni ("altre" rispetto alle funzioni fondamentali attribuite alle CM dal comma 44, lett. a), e sgg.) già esercitate dalle Province siano da conferire alle CM, tenendo conto del ruolo costituzionale del nuovo ente, nonché delle finalità istituzionali generali ad esso attribuite dall'art. 1, comma 2, della legge n. 56 (paragrafo 5, lett. b));
- ad attribuire le residue funzioni ("residue" rispetto a quelle attribuite alle CM dai legislatori statale e regionale), sempre nel rispetto dell'art. 118 Cost., a livello comunale, definendo se debbano essere esercitate in forma singola o associata, ovvero, per quelle che richiedono un esercizio unitario, a livello regionale (paragrafo 5, lett. c));
- ad adeguare le normative di settore al quadro di funzioni delle CM e degli EAV (paragrafo 5, lett. d));
- a considerare, con riguardo alle Province con territorio interamente montano di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 56, gli impegni richiamati come orientativi nel conferimento di funzioni da parte dello Stato e delle Regioni, i quali si impegnano, altresì, a valorizzare le

diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale".

⁷⁷ Nella stessa seduta dell'11 settembre 2014, la Conferenza unificata ha sancito l'intesa - prevista dall'art. 1, comma 92 - sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli enti subentranti.

⁷⁸ Ciò al fine di dare attuazione all'art. 1, comma 89, della legge n. 56.

⁷⁹ Nell'Accordo sono specificamente enumerate alcune delle funzioni che devono essere oggetto di riordino da parte dello Stato rientranti nella materia "tutela delle minoranze linguistiche" (paragrafo 9, lett. b)).

⁸⁰ Al punto 1 dell'Accordo si dichiara che le Province vengono indicate con l'espressione "EAV". Si rammenta, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 56 tanto le CM quanto le Province sono definite enti territoriali di area vasta.

funzioni fondamentali ad esse riconosciute dall'art. 1, comma 86, nonché a far sì che il conferimento di funzioni sia effettuato nel rispetto degli impegni di cui ai punti precedenti (paragrafo 6);

- a favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte delle Province e delle CM, delle attività di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive⁸¹, nonché di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali⁸² (paragrafo 7);

- a rispettare, nel processo di riordino delle funzioni, i seguenti criteri: le funzioni oggetto di riordino non assegnate alle Province o alle CM ovvero non riassorbite dalle Regioni devono essere attribuite ai Comuni o loro forme associative, anche definendo gli ambiti territoriali e le soglie demografiche nel rispetto delle quali devono essere esercitate, e sempre che, nel processo di riordino e semplificazione, non ne venga disposta la soppressione ovvero la rimodulazione; il riordino deve tenere conto della possibile valorizzazione delle autonomie funzionali e delle più ampie forme di sussidiarietà orizzontale; in capo agli EAV devono essere mantenute le funzioni coerenti con le finalità proprie degli enti stessi, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione (paragrafo 8);

- al fine di assicurare che il processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni, pur nel rispetto della differenziazione regionale, sia effettuato con orientamenti uniformi e con il costante coinvolgimento degli enti locali, ad istituire: a) un Osservatorio nazionale⁸³ con funzioni: di impulso e di raccordo per l'attuazione della legge n. 56; di raccordo con le apposite sedi di concertazione istituite a livello regionale; di supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino; di presidio delle attività delle amministrazioni statali e regionali, anche in relazione alla tempistica definita dall'Accordo; di informazione periodica alla Conferenza unificata sull'attuazione della legge; b) Osservatori regionali per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la formulazione di proposte di riallocazione delle stesse presso il livello istituzionale più adeguato (paragrafo 13);

- affinché le iniziative legislative di competenza regionale siano adottate entro il 31 dicembre 2014 (paragrafo 10);

- affinché le leggi regionali di attuazione all'Accordo oggetto di illustrazione siano approvate sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali e affinché l'effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti sia subordinata alla garanzia di adeguata copertura finanziaria delle funzioni stesse (paragrafo 14);

- a tenere conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, prevedendo, fra l'altro, l'introduzione, qualora necessario, di disposizioni legislative in materia di personale e di risorse finanziarie atte a garantire agli enti subentranti la possibilità di esercizio delle funzioni trasferite (paragrafo 15).

⁸¹ Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 88, della legge n.56 del 2014.

⁸² Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 85, lett. *d*), della legge n.56 del 2014.

⁸³ Da istituire presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le legislazioni regionali di attuazione della legge n.56 in sintesi

REGIONE	Leggi di riordino	Elementi caratteristici del riordino
ABRUZZO	l.r. n. 32/2015	<p>La legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ individua in modo analitico le funzioni, precedentemente attribuite alle Province o comunque da esse esercitate, trasferite alla Regione o ai Comuni; ▪ subordina ad accordi tra Regione e Province (per le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione) e tra Province e Comuni (per le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni) l'effettività dei trasferimenti di funzioni, inclusa la determinazione della data di loro decorrenza. <p>Il processo di riordino e riallocazione delle funzioni necessita di essere completato con l'adozione di successivi atti normativi, per disciplinare ulteriori aspetti, come ad es. per l'introduzione di misure di incentivo all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.</p>
BASILICATA	l.r. n. 49/2015	<p>La legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasferisce alla Regione la titolarità delle funzioni non fondamentali precedentemente di competenza delle Province; ▪ dispone che l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione possa essere delegato alle Province; ▪ demanda la definizione delle modalità e dei tempi di riallocazione delle funzioni e l'individuazione delle risorse necessarie al loro esercizio ad accordi tra gli enti interessati; ▪ dà mandato alla Giunta regionale di determinare le specifiche attività collegate alle funzioni fondamentali attribuite alle Province dalla legge n. 56; <p>La promozione dell'esercizio associato delle funzioni è oggetto di disposizioni contenute nel collegato alla legge di stabilità regionale per il 2016 (l.r. n. 5 del 2016).</p>
CALABRIA	l.r. n. 14/ 2015	<p>La legge n.14/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ detta una disciplina transitoria di attuazione della legge n. 56 in attesa di una legge organica di riordino delle funzioni; ▪ dispone la riassunzione, da parte della Regione, della titolarità delle funzioni già trasferite alle Province, ferma restando, per alcune di tali funzioni, la continuità di svolgimento presso le amministrazioni provinciali.

REGIONE	Leggi di riordino	Elementi caratteristici del riordino
	I.r. n. 14/2016	La legge n.14/2016: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disciplina la costituzione della CM di Reggio Calabria (l.r. n. 14 del 2016)⁸⁴, prevede la permanenza di tutte le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Reggio Calabria in capo all'omonima CM
CAMPANIA	I.r. n.14/2015	La legge: <ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilisce la riallocazione di specifiche funzioni in capo alla Regione (specificando che essa è ispirata al criterio di coerenza con il ruolo di governo della Regione e all'esigenza di esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale); ▪ non trasferisce alcuna funzione ai Comuni; ▪ dispone che i comuni potranno essere destinatari di forme di avvalimento o di delega di esercizio delle funzioni regionali attinenti allo sviluppo dei territori; ▪ demanda al Consiglio regionale la valutazione degli effetti prodotti dalla l.r. in commento sul funzionamento dei servizi ai cittadini e della macchina amministrativa.
EMILIA-ROMAGNA	I.r. n. 13/2015,	La legge: <ul style="list-style-type: none"> ▪ opera un dettagliato riordino delle funzioni tra i diversi livelli di governo effettuato per materia; ▪ demanda la determinazione della decorrenza dell'esercizio delle funzioni a successivi provvedimenti della Giunta regionale, fatta eccezione per l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico e viabilità decorrente dalla data di entrata in vigore della legge in esame; ▪ valorizza la CM di Bologna attraverso il riconoscimento del suo ruolo istituzionale, l'attribuzione immediata di funzioni, nonché il rinvio a successive intese per l'attribuzione di ulteriori specifiche funzioni; ▪ favorisce l'esercizio associato delle funzioni sia fra le Province in ambiti territoriali di area vasta, sia fra i Comuni negli ambiti territoriali ottimali, promuovendo la tendenziale coincidenza dell'unione con il proprio ambito territoriale ottimale; ▪ valorizza la fusione di Comuni quale opportunità strategica.

⁸⁴ La legge n. 56 del 2014 ha dettato una disciplina specifica per la CM di Reggio Calabria, stabilendo che questa sia costituita solo alla scadenza (naturale o, eventualmente, anticipata) degli organi della Provincia, ancora in carica (art. 1, comma 18). Il 3 giugno 2016 si è riunito per l'ultima volta il Consiglio provinciale di Reggio Calabria, per cui la CM si è costituita il 30 giugno successivo, alla scadenza naturale degli organi della Provincia; il 7 agosto 2016 si sono svolte le elezioni del Consiglio metropolitano. Secondo il dettato del richiamato comma 18, la CM subentra alla Provincia e ne esercita le funzioni a decorrere dal 240° giorno a partire dalla data di scadenza.

REGIONE	Leggi di riordino	Elementi caratteristici del riordino
LAZIO	l.r. n. 17/2015 (art.7)	<p>La legge (di stabilità regionale 2016) all'art.7 introduce una disciplina di carattere transitorio per la riallocazione delle funzioni precedentemente esercitate dalle Province.</p> <p>È in corso di esame presso il Consiglio regionale la proposta di legge n. 317, recante "Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni, a Roma capitale e alla CM di Roma capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle comunità montane", presentata dalla Giunta regionale il 29 febbraio 2016. Tale proposta provvede, tra l'altro, ad attribuire a Roma Capitale specifiche funzioni e compiti amministrativi in materia di sviluppo economico e attività produttive, governo del territorio, beni, servizi e attività culturali.</p>
LIGURIA	l.r. n. 15/2015	<p>La legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riconosce alla CM di Genova il ruolo di co-gestrice delle funzioni trasferite alla Regione: viene, infatti, posto a carico delle leggi di riordino e di riforma delle discipline di settore nelle materie trasferite alla Regione il vincolo di dotare la CM di strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma; ▪ riconosce alla CM e alle Province il ruolo di stazioni uniche appaltanti di riferimento per i Comuni appartenenti ai relativi territori; ▪ stabilisce che l'esercizio associato delle funzioni nonché la gestione delle stesse tramite convenzioni con le Province e con la CM costituiscono le modalità ordinarie per i Comuni.
LOMBARDIA	l.r. n. 19/2015	<p>La l.r. n.19:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ detta prime disposizioni per il riordino delle funzioni conferite alle Province, con enumerazione di determinate funzioni, già di competenza delle Province, trasferite alla Regione, e con conferma in capo alle Province delle restanti funzioni ad esse attribuite dalla legislazione vigente; ▪ riconosce la specificità della Provincia di Sondrio quale Provincia con territorio interamente montano; ▪ demanda all'autonomia statutaria provinciale l'individuazione di zone omogenee, quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei Comuni, delle funzioni e dei servizi; ▪ stabilisce che l'attivazione delle zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali è demandata ai tavoli istituzionali costituiti in ogni Provincia con la partecipazione della Regione;

REGIONE	Leggi di riordino	Elementi caratteristici del riordino
LOMBARDIA	l.r. n. 19/2015	<p>La legge n. 32 del 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ disciplina la valorizzazione del ruolo istituzionale della CM di Milano; ▪ detta, fra le altre, disposizioni per l'individuazione delle zone omogenee della CM funzionali alla gestione associata delle funzioni comunali.
MARCHE	l.r. n. 13/2015	<p>La legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ individua alcune funzioni (fra quelle precedentemente esercitate dalle Province) e le attribuisce alla Regione; ▪ dispone che tali funzioni potranno successivamente essere affidate o delegate agli enti locali; ▪ rinvia a successive legge la soppressione di enti o agenzie (ai sensi dell'art. 1, comma 90, della l. n. 56). <p>Successivi interventi normativi hanno integrato tale legge (l.r. n. 23/2014, n. 25/2015, n. 15/2015, n. 3/2016): ad es. con riferimento al procedimento di fusione di Comuni per incorporazione.</p>
MOLISE	l.r. n. 18/2015 l.r. n. 1/2016 l.r. n. 1/2017	<p>La legge n. 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rialloca presso la Regione le funzioni provinciali limitatamente alle seguenti materie: caccia, raccolta dei tartufi, inquinamento atmosferico, pesca, impianti termici, turismo rurale e raccolta dei funghi (Allegato A); ▪ rinvia a successive leggi regionali per il riordino delle funzioni non fondamentali escluse dall'ambito di applicazione della legge stessa. <p>La l.r. n. 1/2016 disciplina le modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni.</p> <p>La l.r. n. 1/2017 (Collegato alla manovra di bilancio 2017-2019) riconduce l'esercizio di funzioni precedentemente esercitate dalle Province in determinate materie in capo alla Regione.</p>
PIEMONTE	legge n. 23/2015	<p>La legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ introduce il potere sostitutivo della Regione a salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni da essa conferite agli enti locali; ▪ prevede specifici contributi alla CM di Torino e alla Provincia di Verbano-Cusio-Ossola; ▪ riconosce alla Provincia di Verbano-Cusio-Ossola forme particolari di autonomia in ragione del suo territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri; ▪ definisce gli ambiti ottimali di dimensione sovraprovinciale all'interno dei quali le funzioni sono esercitate dalle Province obbligatoriamente in forma associata;

REGIONE	Leggi di riordino	Elementi caratteristici del riordino
PIEMONTE	legge n. 23/2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ promuove l'associazionismo intercomunale, con particolare riguardo alle aree omogenee individuate nella CM; ▪ introduce disposizioni sulla soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica.
PUGLIA	<p>I.r. n.31/2015</p> <p>I.r. n. 9/2016</p>	<p>La Regione Puglia ha provveduto al riordino delle funzioni in due fasi:</p> <p>1. I.r. n.31:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasferisce le funzioni non fondamentali già conferite alle Province alla Regione; ▪ stabilisce che la Regione dovrà attribuire, con successive leggi, le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla CM di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale; <p>2. I.r. n. 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alloca molteplici funzioni, alcune delle quali già oggetto del precedente intervento legislativo di riordino, in capo alla Regione, alla CM di Bari e ai Comuni o loro forme associative, secondo una logica complessiva ispirata ad un più ampio decentramento rispetto a quanto previsto con la I.r. n. 31; ▪ introduce la disposizione di principio volta a favorire, da parte della Regione, la gestione associata delle funzioni comunali, nonché le associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata; ▪ dispone in materia di soppressione di enti ed agenzie che svolgono, in ambito provinciale, funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica.
TOSCANA	I.r. n. 22/2015	<p>La legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasferisce funzioni precedentemente esercitate dalle Province in misura prevalente alla Regione e, in misura minore, ai comuni e alle loro Unioni; ▪ dispone che le funzioni non trasferite rimangono in capo alle Province e alla CM di Firenze;

REGIONE	Leggi di riordino	Elementi caratteristici del riordino
TOSCANA	l.r. n. 22/2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ introduce una disciplina sulla valorizzazione della CM e stabilisce che per essa non opera il trasferimento di funzioni verso i Comuni e le Unioni di Comuni (mentre opera il trasferimento di funzioni verso la Regione); ▪ modifica la normativa previgente (l.r. n. 68/2011) sull'esercizio associato di funzioni mediante convenzione e Unione di Comuni, su organizzazione e funzionamento delle Unioni stesse e sulla fusione dei Comuni e sugli ambiti di dimensione territoriale adeguata.
UMBRIA	l.r. n. 10 del 2015	<p>La legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riordina le funzioni precedentemente esercitate dalle Province tra gli enti territoriali in misura tale da favorire, nel complesso, la Regione, e riconoscere un ruolo tutt'altro che marginale ai Comuni e alle loro Unioni; ▪ fissa la data di effettivo avvio di esercizio, da parte della Regione, dei Comuni e loro forme associative, delle funzioni riallocate o conferite; ▪ dispone in ordine alla soppressione di enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale che svolgono funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale; ▪ demanda la determinazione delle misure di premialità a favore delle gestioni associate di funzione a una successiva l.r..
VENETO	l.r. 19 del 2015	<p>L'attuazione della legge n. 56 è stata perseguita in due fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la l.r. n.19: <ul style="list-style-type: none"> ▪ conferma in capo alle Province, alla CM di Venezia e alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite dalla Regione alle Province ai sensi della legislazione regionale; in sostanza, con la legge n. 19 del 2015 si dispone la riallocazione del personale addetto alle funzioni non fondamentali confermate in capo agli EAV; ▪ valorizza la dimensione metropolitana con il conferimento alla Regione della facoltà di individuare specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana connessi allo sviluppo regionale e a forme di governo strategico del territorio; ▪ dispone sulla soppressione di enti ed agenzie, con la previsione che la CM e le Province siano tenute a provvedere entro determinati termini, pena, in caso di loro inadempimento, l'attivazione dell'intervento sostitutivo della Giunta regionale.

REGIONE	Leggi di riordino	Elementi caratteristici del riordino
VENETO	l.r. n. 30/2016	<p>2. la l.r. n. 30 del 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ rialloca in capo alla Regione le funzioni non fondamentali, già conferite alla CM di Venezia e alle Province, individuate nell'Allegato A alla legge medesima;▪ conferma in capo agli EAV le residue funzioni non fondamentali già ad essi conferite dalla normativa vigente, tra le quali le funzioni in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

Tabella 6: le legislazioni regionali di attuazione della legge n. 56 in sintesi

Fonte: elaborazione degli autori

3. Le Città metropolitane e le funzioni fondamentali (tabelle da 7 a 12)

3.1 Piano strategico

Funzione fondamentale: adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico (PS) triennale del territorio metropolitano.

Il PS costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel territorio della CM, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza (art. 1, comma 44, lett. a)).

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano ⁸⁵	Piano strategico	Coinvolgimento della Regione	Coinvolgimento dei Comuni
Roma	—	Art. 7 (Pianificazione strategica)	assente ⁸⁶	non previsto	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 7, comma 1) ⁸⁷
Milano	Lr n. 32 del 2015 ⁸⁸ art. 1 (Ruolo della CM di Milano e rapporti con la Regione)	Art. 34 (Il piano strategico) Art. 35 (Efficacia del piano strategico)	approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 27 del 12 maggio 2016	intesa-quadro tra la Regione e la CM per il raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il piano strategico della CM (art. 1, comma 3, della Lr n. 32); confronto sul processo di elaborazione del piano strategico in sede di Conferenza permanente Regione-CM (art. 1, comma 5, della Lr n. 32)	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 28, comma 2, lett. b)) obbligo di assicurare mediante apposite conferenze di programmazione la partecipazione dei comuni e delle unioni di comuni, organizzati attraverso le zone omogenee, alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico (Statuto, art. 34, comma 4) ⁸⁹

⁸⁵ Ci si limita alla indicazione delle più rilevanti disposizioni statutarie.

⁸⁶ Il 30 ottobre 2015 sono state presentate Linee guida per il Piano Strategico della CM. Cfr., inoltre, il Documento unico di programmazione (Dup)-Sezione strategica 2016-2018. Si ricorda che - ai sensi dell'allegato 4/1, punto 8, del decreto legislativo n. 118/2011 - il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) "è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative". Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare, la SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del Tuel (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

⁸⁷ L'art. 7, comma 7, dello Statuto prevede, inoltre, che i procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirino al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

⁸⁸ Recante "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della CM di Milano e modifiche alla Lr 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle CM, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)". Si dà conto del titolo delle leggi soltanto in occasione della prima ricorrenza.

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento delle zone omogenee, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 51 del 2015, l'Assemblea della zona omogenea - composta dai Sindaci dei comuni il cui territorio sia compreso nella zona omogenea di riferimento - "partecipa alla formazione condivisa del Piano Strategico".

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano ⁸⁵	Piano strategico	Coinvolgimento della Regione	Coinvolgimento dei Comuni
Napoli	Lr n. 14 del 2015 ⁹⁰ art. 4 (CM di Napoli)	Art. 31 (Pianificazione strategica) Art. 32 (Il piano strategico) Art. 34 (Efficacia del piano strategico)	assente ⁹¹	non previsto	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 32, comma 1); eventuali conferenze di programmazione per assicurare la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di Comuni alla formazione e all'aggiornamento del Piano strategico (art. 32, comma 7, dello Statuto); eventuale copianificazione su materie di interesse comune tra la CM e Comuni e Province contermini (Statuto, art. 32, comma 8)
Torino	Lr n. 23 del 2015 ⁹² art. 4, comma 1 (ruolo della CM di sviluppo strategico del proprio territorio metropolitano) ⁹³	Art. 7 (Pianificazione strategica)	assente ⁹⁴	incluso nella previsione di una generale attività di concertazione ⁹⁵	parere vincolante della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 7, comma 1); l'Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee ⁹⁶ esprime parere obbligatorio sul Piano strategico metropolitano triennale (Statuto, art. 7, comma 1); le zone omogenee partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico (Statuto, art. 27, comma 2)
Bari	Lr n. 31 del 2015 ⁹⁷ art. 1, comma 4 (alla CM spetta il	Art. 8	assente ⁹⁹	incluso nella previsione di una generale	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 8, comma 1) ¹⁰¹

⁹⁰ Recante "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

⁹¹ L'art. 31, comma 5, dello Statuto ne prevedeva l'approvazione entro il 31 dicembre 2015. Cfr. il Documento unico di programmazione (Dup)-Sezione strategica 2016-2018.

⁹² Recante "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle CM, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

⁹³ Si segnala, inoltre, l'art. 18, comma 4, sulla base del quale il programma regionale di supporto alle forme associative del Piemonte è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.

⁹⁴ Cfr. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 77 del 2015, recante "Linee di indirizzo per la formazione del piano strategico metropolitano 2016-2019 ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della CM di Torino"; la proposta di Piano strategico metropolitano di Torino del 19 aprile 2016; il Documento unico di programmazione (Dup) 2016.

⁹⁵ I commi 2 e 3 dell'art. 4 della Lr n. 23 prevedono che tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata la Regione e la CM concordino le principali azioni e progetti di interesse della CM per lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza e che i comuni o le unioni di comuni sottoscrivano tali intese qualora esse siano relative ad azioni e progetti che li coinvolgono direttamente.

⁹⁶ L'Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee è composta dai Sindaci dei comuni appartenenti alla zona omogenea.

⁹⁷ Recante "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale".

⁹⁹ Cfr. il Documento unico di programmazione (Dup) 2016-2018.

¹⁰¹ L'art. 8, comma 4, dello Statuto prevede inoltre che i procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirino

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano ⁸⁵	Piano strategico	Coinvolgimento della Regione	Coinvolgimento dei Comuni
	governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano) Lr n. 9 del 2016 ⁹⁸ art. 4, comma 2 (istituzione della Conferenza permanente Regione-CM quale sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune)	(Pianificazione strategica metropolitana)		attività di concertazione ¹⁰⁰	
Firenze	Lr n. 22 del 2015 ¹⁰² art. 5 (la CM è riconosciuta quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono)	Art. 5 (Pianificazione strategica)	approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26 del 5 aprile 2017 ¹⁰³	una parte del piano è concertata con la Regione (art. 5, comma 1, della Lr n. 22) ¹⁰⁴	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 5, comma 2) ¹⁰⁵
Bologna	Lr n. 13 del 2015 art. 5 (CM riconosciuta quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano)	Art. 12 (Pianificazione strategica) Art. 43 (Disposizione transitoria in tema di piano strategico) ¹⁰⁷	assente ¹⁰⁸	la Regione e la CM, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro ¹⁰⁹ , danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l'individuazione degli interventi legislativi e	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 12, comma 1); specifiche forme di confronto collaborativo con gli enti locali sono adottate per l'elaborazione

al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

⁹⁸ Recante "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla Lr 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)".

¹⁰⁰ L'art. 4, comma 2, della Lr n. 9/2016 prevede l'istituzione della Conferenza permanente Regione-CM quale sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune.

¹⁰² Recante "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle CM, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla Lr n. 32/2002, alla Lr n. 67/2003, alla Lr n. 41/2005, alla Lr n. 68/2011 e alla Lr n. 65/2014".

¹⁰³ Cfr. anche il Documento unico di programmazione (Dup) 2017-2019.

¹⁰⁴ L'art. 5, comma 1, della Lr n. 22 prevede, inoltre, che le intese stipulate tra la Regione e la CM per l'attuazione del Programma regionale di sviluppo siano finalizzate a "determinare le principali azioni e i progetti di interesse della CM per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio". Lo stesso comma 1 prevede che, per la parte del piano strategico metropolitano concertata con la Regione: a) le intese possano intervenire anche nella fase di attuazione del piano strategico; b) eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani siano conformi al piano strategico.

¹⁰⁵ L'art. 9, comma 1, dello Statuto prevede inoltre che l'adozione degli atti di pianificazione strategica segua "procedure di informazione e partecipazione che garantiscano la trasparenza delle attività di formazione degli stessi nelle forme e con le modalità disciplinate da apposito regolamento".

¹⁰⁷ Vi si prevede che entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio metropolitano adotti il piano strategico ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 44, lett. a), avvalendosi dei progetti individuati nel patto concordato il 9 luglio 2013 e nel relativo Piano strategico adottato in via volontaria e consensuale, aggiornando e integrando i contenuti e stabilendo le relative priorità.

¹⁰⁸ L'11 maggio 2016 sono state approvate le Linee di indirizzo del Piano Strategico Metropolitano. Cfr. il Documento unico di programmazione (Dup) 2016-2018.

¹⁰⁹ L'Intesa quadro è stata stipulata in data 13 gennaio 2016.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano ⁸⁵	Piano strategico	Coinvolgimento della Regione	Coinvolgimento dei Comuni
	art. 10 (documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale ¹⁰⁶)			degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale (art. 5 della l.r. n. 13); previsione di una sede di concertazione territoriale (art. 10 della l.r. n. 13) ¹¹⁰	del piano strategico (Statuto, art. 8) ¹¹¹
Venezia	l.r. n. 19 del 2015 ¹¹² art. 3, comma 1 (funzioni fondamentali della CM di Venezia)	Art. 7 (Pianificazione strategica)	assente ¹¹³	il piano strategico ricerca compatibilità e sinergie con la programmazione regionale e a tale scopo, in tutto od in parte, può essere concordato con la Regione e contenere condivisi documenti di conciliazione (Statuto, art. 7, comma 1, lett. b)	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 7, comma 6); strutture di co-progettazione regolamentate da apposita convenzione possono essere costituite anche con i Comuni per la redazione ed aggiornamento del Piano strategico e della connessa pianificazione di settore (Statuto, art. 7, comma 5); il Piano strategico è adottato sentiti i rappresentanti delle zone omogenee (Statuto, art. 7, comma 8)
Genova	l.r. n. 15 del 2015 ¹¹⁴ art. 3 (CM di Genova)	Art. 9 (Pianificazione strategica)	approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 21 aprile 2017 ¹¹⁵	Regione e CM possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della CM per il sostegno allo sviluppo	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 9, comma 1); la CM assicura la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di comuni alla formazione e all'aggiornamento del piano

¹⁰⁶ Il documento unitario è definito dalla Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.

¹¹⁰ L'art. 10 della l.r. n. 13 del 2015 istituisce una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale, la quale "definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna".

¹¹¹ Cfr. inoltre la nota 110.

¹¹² Recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

¹¹³ Cfr. il Documento unico di programmazione (Dup) 2016-2019.

¹¹⁴ Recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle CM, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

¹¹⁵ Cfr. anche il Documento unico di programmazione (Dup) 2017-2019.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano ⁸⁵	Piano strategico	Coinvolgimento della Regione	Coinvolgimento dei Comuni
				economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio (art. 3, comma 2, della Lr n. 15)	strategico mediante apposite conferenze di programmazione (Statuto, art. 9, comma 3)
Reggio Calabria	Lr n. 40 del 2015 ¹¹⁶ art. 6 (la Regione e la CM determinano un'intesa quadro ai fini del raccordo tra il Programma regionale di sviluppo e il Piano strategico della CM)	Art. 12 (Pianificazione strategica)	assente ¹¹⁷	non previsto	parere della Conferenza metropolitana (Statuto, art. 33, comma 6); la Conferenza metropolitana approva indirizzi condivisi con le zone omogenee per la redazione del PS, di cui il Consiglio metropolitano deve tener conto (art.12, comma 3, dello statuto); le zone omogenee partecipano alla formazione condivisa del Piano Strategico (Statuto, art. 40, comma 2)

Tabella 7: piano strategico

Fonte: elaborazione degli autori

3.2 Piano territoriale generale

Pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano (art. 1, comma 44, lett. b)).

Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza (art. 1, comma 85, lett. a)).

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Piano territoriale vigente
Roma	—	Art. 8 (Pianificazione territoriale e ambientale)	Piano territoriale provinciale generale (PTPG) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.1 del 18 gennaio 2010
Milano	Lr n. 32 del 2015 art. 5 (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale della CM)	Art. 36 (Pianificazione territoriale e ambientale)	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013. Una delle sei piattaforme progettuali individuate nel Piano strategico è "Trasformazioni territoriali e sistema ambientale"

¹¹⁶ Recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, Governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)". Si segnala inoltre la Lr n. 14/16, recante "Primi interventi per favorire la costituzione della CM di Reggio Calabria".

¹¹⁷ Cfr. il Documento unico di programmazione (Dup) 2016-2018. Inoltre sul sito della CM di Reggio Calabria è disponibile un Manifesto di piano strategico datato novembre 2013.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Piano territoriale vigente
Napoli	l.r. n. 14 del 2015 art. 4 (ruolo della CM nella programmazione dello sviluppo dei territori)	Art. 35 (Pianificazione territoriale)	Piano territoriale di coordinamento adottato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29 gennaio 2016 ¹¹⁸
Torino	l.r. n. 23 del 2015 art. 4, comma 1 (la CM svolge un ruolo di promozione delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse e un'azione di governo del territorio metropolitano)	Art. 8 (Pianificazione territoriale)	Piano territoriale di coordinamento (PTC2) adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ¹¹⁹
Bari	l.r. n. 31 del 2015 art. 1, comma 4 (alla CM spetta la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale)	Art. 9 (Pianificazione territoriale generale metropolitana)	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007
Firenze	l.r. n. 65 del 2014 ¹²⁰ art. 91 (Piano territoriale della CM); l.r. n. 22/15 art. 5, comma 1 (la CM stipula intese con la Regione al fine di determinare azioni di interesse della CM per la dotazione infrastrutturale strategica del territorio)	Art. 6 (Piano territoriale della CM)	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) da ultimo revisionato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 10/01/2013
Bologna	l.r. n. 13 del 2015 art. 2 (Principi per la riforma della pianificazione territoriale), art. 5, commi 3 e 4 (funzioni della CM in materia di pianificazione territoriale e infrastrutture strategiche, di tutela e valorizzazione ambientale del territorio metropolitano)	Art. 13 (Ambiente e governo del territorio)	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30 marzo 2004
Venezia	l.r. n. 19 del 2015 art. 3, comma 1 (funzioni fondamentali della CM di Venezia); l.r. n. 30 del 2016 ¹²¹	Art. 8 (Pianificazione territoriale generale e di coordinamento)	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30 dicembre 2010

¹¹⁸ Sul sito della CM di Napoli è specificato che il Piano territoriale di coordinamento (PTC) "è destinato a costituire il punto di partenza per il futuro Piano Territoriale Metropolitano, previsto dall'articolo 35 dello Statuto".

¹¹⁹ Con proposta del Consiglio metropolitano n. 78-28393 del 2015 è stato avviato il processo di definizione delle Linee di indirizzo per la formazione del Piano territoriale generale metropolitano di cui all'art. 8 dello Statuto della CM.

¹²⁰ Recante "Norme per il governo del territorio".

¹²¹ Recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Piano territoriale vigente
	art. 3 (funzioni urbanistiche della CM di Venezia) ¹²²		
Genova	<p>Ir n. 11 del 2015¹²³</p> <p>art. 75 (fino all'approvazione del PTGcm nel territorio della CM si applica il PTC della Provincia di Genova approvato con Delib.C.P. 22 gennaio 2002, n. 1);</p> <p>Ir n. 15 del 2015</p> <p>art. 3 (Regione e CM concordano le principali azioni e progetti di interesse della CM per la dotazione infrastrutturale strategica del territorio)</p>	<p>Art. 10 (Pianificazione territoriale)</p>	<p>Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 22 gennaio 2002¹²⁴</p>
Reggio Calabria	<p>Ir n. 40 del 2015</p> <p>art. 6 (il Piano territoriale della CM (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento e di pianificazione territoriale generale; fino all'entrata in vigore del PTCM, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria)¹²⁵</p>	<p>Art. 13 (Pianificazione territoriale)</p> <p>Art. 17 (Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio)</p>	<p>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con delibera di Consiglio provinciale n. 15 del 4 aprile 2011</p>

Tabella 8: piano territoriale generale

Fonte: elaborazione degli autori

¹²² La Giunta regionale esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale.

¹²³ Recante "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)".

¹²⁴ Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 22 aprile 2015 sono state approvate Linee guida per la predisposizione del Piano Territoriale Generale della CM.

¹²⁵ Si segnala inoltre che ai sensi della Ir n. 35 del 2015, recante "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", restano di competenza della CM le funzioni di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (art. 14).

3.3 Gestione dei servizi pubblici¹²⁶

Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la CM può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (art. 1, comma 44, lett. c)).

Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (art. 1, comma 85, lett. d)).

Lo statuto metropolitano può prevedere, anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali (art. 1, comma 11, lett. c)).

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Zone omogenee	Modelli organizzativi di gestione dei servizi pubblici delineati nella programmazione ¹²⁷
Roma	<p>l.r. n. 11 del 2016¹²⁸</p> <p>art. 34 (compiti della CM nell'ambito dei servizi sociali)</p>	<p>Art. 13 (Scuola, università ed edilizia scolastica)</p> <p>Art. 28 (Zone omogenee)</p> <p>Art. 32 (Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra la CM e gli organismi del territorio metropolitano per la gestione associata di servizi)</p> <p>Art. 33 (Coordinamento metropolitano delle istituzioni, aziende speciali e società partecipate degli enti locali del territorio metropolitano-Osservatorio)</p>	ad oggi non costituite	<p>CM e Comuni</p> <p>schema di convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la CM e i Comuni del territorio metropolitano volta a dare attuazione alle disposizioni della l. 56/14 (art. 1, co. 44, lett. c)) e alle disposizioni statutarie relative alla strutturazione di sistemi coordinati dei servizi pubblici¹²⁹</p>

¹²⁶ Possono essere ricondotti a tale funzione anche i servizi connessi al diritto all'istruzione, specificamente richiamati tra le funzioni fondamentali degli EAV: programmazione provinciale della rete scolastica (art. 1, comma 85, lett. c)) e gestione dell'edilizia scolastica (art. 1, comma 85, lett. e)).

¹²⁷ Nella presente colonna si intende delineare (nei casi in cui è stato possibile individuarlo) il modello organizzativo dei servizi pubblici delle CM delineato in sede di programmazione strategica. In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti modelli: gestione diretta dei servizi da parte della CM ovvero suo ruolo di programmazione e coordinamento; gestione associata intercomunale; convenzioni e accordi tra la CM e i Comuni. Per quanto concerne le fonti, si è fatto riferimento, ove adottati (Milano, Firenze e Genova), ai Piani strategici metropolitani; altrimenti alla Sezione strategica dei DUP più recentemente approvati ovvero ad altra documentazione di volta in volta specificata.

¹²⁸ Recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".

¹²⁹ Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 30 settembre 2015.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Zone omogenee	Modelli organizzativi di gestione dei servizi pubblici delineati nella programmazione ¹²⁷
Milano	Ir n. 32 del 2015 art. 4 (zone omogenee quali ambiti di gestione associata delle funzioni comunali)	Art. 4 (Zone omogenee) Art. 42 (Servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano) Art. 43 (Forme di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano) Art. 44 (Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici) Art. 45 (Funzioni di stazione appaltante)	con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 22 febbraio 2017 sono state costituite e delimitate sette zone omogenee	CM 1) svolge funzioni di soggetto "aggregatore" (e integratore) dei grandi servizi di area metropolitana (a partire da trasporto pubblico, acqua, energia e rifiuti), con un ruolo più incisivo nella pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale ¹³⁰ ; 2) svolge funzioni di soggetto agevolatore delle forme di cooperazione intercomunale di gestione associata (fornendo assistenza e semplificando la stipula di accordi) Zone omogenee sono articolazioni per l'organizzazione in forma associata dei servizi comunali, soprattutto i servizi pubblici locali di rilevanza economica (acqua, rifiuti, energia...) Comuni (anche ricorrendo alla cooperazione intercomunale¹³¹) e Municipi nel Comune di Milano¹³² curano la gestione dei servizi attribuiti, con particolare riferimento ai servizi alla persona (sociali, educativi, culturali) e ai servizi alla comunità (verde pubblico e arredo urbano; sicurezza urbana)
Napoli	Ir n. 14 del 2015 art. 4 (funzioni della CM di predisposizione dei documenti di gara, di stazione	Art. 4 (Zone omogenee) Art. 37 (Servizi pubblici di ambito metropolitano) Art. 45	ad oggi non costituite	CM cura l'erogazione dei servizi obbligatori ed essenziali che hanno implicazioni con le libertà fondamentali

¹³⁰ Nel Piano strategico si rileva, tuttavia, come la l.r. 32/15 abbia previsto un ruolo ridotto della CM in tema di mobilità: "È confermato l'impianto della L.R. 6/2012, con l'istituzione dell'Agenzia del trasporto pubblico locale, dove CM, in ragione del modello di *governance* identificato, avrà limitati poteri di programmazione dei servizi, in particolare per quanto riguarda temi cruciali come quello dell'integrazione tariffaria" (Piano strategico, p. 19).

¹³¹ Una delle sei piattaforme progettuali individuate nel Piano strategico riguarda la "Cooperazione intercomunale per servizi di rete e di prossimità".

¹³² Istituiti con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 26/10/2015.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Zone omogenee	Modelli organizzativi di gestione dei servizi pubblici delineati nella programmazione ¹²⁷
	appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni)	(Centrale unica di committenza)		
Torino	<p>Ir n. 23 del 2015 art. 4, comma 1 (ruolo della CM di promozione e gestione integrata dei servizi, di coordinamento dei comuni e delle loro forme associative) art. 7 (ruolo della CM nell'ambito delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti urbani)¹³³ art. 18 (valore strategico dell'associazionismo intercomunale, con particolare riguardo alle Aree omogenee della CM)</p>	<p>Art. 9 (Sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici)</p> <p>Art. 10 (Servizio idrico)</p> <p>Art. 27 (Zone omogenee)</p> <p>Art. 29 (Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra CM e comuni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi)</p> <p>Artt. da 31 a 34 (Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni)</p>	<p>Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8932 del 1° aprile 2015 e successiva deliberazione della Conferenza Metropolitana del 14/04/2015 n. 2-11258/2015 sono state perimetrare 11 zone omogenee. Con successiva deliberazione del Consiglio metropolitano sono stati dettati "Adempimenti istituzionali in ordine all'avvio dell'attività delle Zone omogenee"</p>	<p><u>Conferenza metropolitana e Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee</u></p> <p>costituiscono le sedi per arrivare alla definizione di un indirizzo coordinato nella gestione integrata dei servizi pubblici (acqua, rifiuti, gas)</p>
Bari	—	<p>Art. 7 (Zone omogenee)</p> <p>Art. 8, comma 7 (la programmazione dei servizi pubblici locali si conforma alle priorità del piano strategico)</p> <p>Art. 26 (Forme di collaborazione tra la CM e i comuni dell'area ai fini della gestione comune di servizi)</p>	ad oggi non costituite	<p>CM</p> <p>1) persegue l'innovazione nei servizi di rango metropolitano con particolare riferimento ai settori del: TPL, rifiuti, sicurezza;</p> <p>2) favorisce lo sviluppo dei servizi in ambito comunale e sovra comunale in ottica <i>smart cities</i></p>

¹³³ In particolare, la CM esercita, in forma associata con le Province, a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche; esercita, inoltre, le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Zone omogenee	Modelli organizzativi di gestione dei servizi pubblici delineati nella programmazione ¹²⁷
		Art. 27 (Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni)		
Firenze	—	Art. 2, comma 4 (la CM promuove e gestisce in forma integrata le politiche del territorio e un loro coordinamento a livello sovracomunale, anche attraverso l'individuazione di zone omogenee e di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi a rete) Art. 8, comma 2, lett. b) (la CM favorisce la razionalizzazione dei servizi anche attraverso un processo condiviso di ridefinizione degli ambiti distrettuali e l'omogeneità nei livelli di prestazioni socio assistenziali; Carta generale dei servizi al cittadino) Art. 19 (conferimento di funzioni della CM ai comuni del proprio territorio nel perseguimento di una maggiore fruibilità ed efficienza dei servizi) Art. 20 (accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni o le loro unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi)	ad oggi non costituite	CM 1) facilita l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni secondo moduli "a geometria variabile"; 2) istituisce un Osservatorio "SMS-EasyMetro-City", quale authority metropolitana sulla semplicità ed efficienza dell'amministrazione che operi come cabina di regia per la gestione integrata delle funzioni dei Comuni metropolitani
Bologna	l.r. n. 11 del 2016 ¹³⁴ (in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali)	Artt. 13, comma 4 (il Piano territoriale generale metropolitano include anche le reti di servizi) Art. 18 (Servizi per i Comuni e le Unioni) Art. 20	non previste dallo Statuto	CM ¹³⁵ 1) assume le funzioni di sostegno, indirizzo, pianificazione e coordinamento, lasciando alle amministrazioni locali tutte le determinazioni

¹³⁴ Recante "Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale".

¹³⁵ Dalle Linee di indirizzo del Piano Strategico Metropolitano.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Zone omogenee	Modelli organizzativi di gestione dei servizi pubblici delineati nella programmazione ¹²⁷
		(Forme di collaborazione tra CM e Comuni per la gestione comune di servizi)		sulla gestione delle funzioni finali e l'erogazione dei servizi; 2) valorizza il sistema delle Unioni comunali come aree omogenee della CM
Venezia	<p>l.r. n. 19 del 2015 art. 3, comma 1 (funzioni fondamentali della CM di Venezia)</p> <p>art. 6 (piano di riordino delle società, enti strumentali ed agenzie)</p>	<p>Art. 2 (l'organizzazione della CM si articola in una o più zone omogenee)</p> <p>Art. 9 (Organizzazione e governo dei servizi pubblici)</p> <p>Art. 12, comma 2, lett. g) ed e) (tra le funzioni del Consiglio metropolitano, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni)</p> <p>Art. 19 (Assistenza e collaborazione tecnico-amministrativa)</p>	ad oggi non costituite	<p>CM</p> <p>sono individuati come destinatari dell'azione amministrativa della CM e dei suoi servizi i cittadini, le imprese ed i comuni dell'area metropolitana</p>
Genova	<p>l.r. n. 12 del 2015¹³⁶ art. 19 (la CM può individuare al proprio interno zone omogenee per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani designando un Comune capofila)</p>	<p>Art. 3 (Zone omogenee)</p> <p>Art. 23 (Forme di collaborazione tra CM e i Comuni dell'area metropolitana per la gestione comune di servizi)</p> <p>Art. 24 (Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni)</p>	ad oggi non costituite ¹³⁷	<p>CM</p> <p>1) cura l'ottimizzazione dei servizi a rete con sistemi coordinati di pianificazione e gestione;</p> <p>2) adotta il Piano metropolitano dei rifiuti</p> <p>Zone omogenee</p> <p>1) sono definite come strumenti per organizzare e gestire in modo efficiente i servizi territoriali;</p> <p>2) la proposta formulata nel piano strategico le fa coincidere generalmente con una o più delle associazioni di Comuni rappresentati nei Comitati consultivi ATO</p>
Reggio Calabria		Art. 14	ad oggi non costituite	

¹³⁶ Recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale".

¹³⁷ Il Piano strategico propone una articolazione in nove zone omogenee, la cui costituzione è demandata alla fase di attuazione delle strategie del Piano.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Zone omogenee	Modelli organizzativi di gestione dei servizi pubblici delineati nella programmazione ¹²⁷
	—	(Sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici) Art. 19 (Sostegno agli enti locali) Art. 39 (Costituzione delle zone omogenee) Art. 40 (Attribuzioni e funzioni delle zone omogenee)		—

Tabella 9: gestione dei servizi pubblici

Fonte: elaborazione degli autori

3.4 Mobilità e viabilità

Mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano (art. 1, comma 44, lett. d)).

Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (art. 1, comma 85, lett. b)).

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Programmazione nel settore mobilità successiva alla legge n.56 ¹³⁸
Roma	—	Art. 10 (Sviluppo della rete della mobilità metropolitana, con la previsione della definizione di un Piano della mobilità metropolitana)	sistema della mobilità e relative strategie inserite nel Piano territoriale provinciale generale ¹³⁹
Milano	Lr n. 32 del 2015 art. 7 (Modifiche alla disciplina del settore dei trasporti) ¹⁴⁰	Art. 38 (Mobilità) Art. 39 (Reti di viabilità) Art. 40 (Trasporto pubblico)	una delle sei piattaforme progettuali individuate nel Piano strategico riguarda la "Integrazione infrastrutture e servizi di mobilità persone e dati"
Napoli	—	Art. 36 (Rete della mobilità metropolitana)	il Piano della rete della mobilità metropolitana è integrato nel Piano territoriale di coordinamento del 2016 ¹⁴¹
Torino	Lr n. 23 del 2015 art. 5, comma 5 (la CM esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla Lr n. 1/2000 ¹⁴²)	Art. 11 (Mobilità e viabilità)	in tema di trasporto pubblico il Dup 2016 conferma gli obiettivi del Piano territoriale di coordinamento del 2011
Bari	Lr n. 31 del 2015 art. 1, comma 6 (nella futura ridisciplina dei trasporti negli ambiti degli	Art.11, comma 3 (la CM adotta il Piano metropolitano della mobilità e del traffico coerentemente con il Piano territoriale generale)	nel Dup 2016-2018, il potenziamento del sistema della mobilità metropolitana è individuato come prima priorità strategica e

¹³⁸ Le informazioni fornite nella presente colonna sono state raccolte e selezionate sulla base della documentazione reperibile in rete.

¹³⁹ Cfr. la precedente sezione "Pianificazione territoriale".

¹⁴⁰ Ai sensi dell'art. 7 della Lr n. 32 la CM di Milano esercita la funzione fondamentale della mobilità, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 56/2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 della Lr 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e secondo le modalità di organizzazione e di funzionamento stabilite dal relativo statuto.

¹⁴¹ Sul sito della CM di Napoli è specificato che uno dei quattro assi strategici in cui si articola il PTC consiste "nello sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità e dei trasporti pubblici in chiave intermodale".

¹⁴² Recante "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Programmazione nel settore mobilità successiva alla legge n.56 ¹³⁸
	EAV, resta ferma l'attribuzione alla CM pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale)		si prevede l'avvio della redazione del Piano Metropolitano della Mobilità che dovrà integrare e aggiornare quanto approvato nel periodo di programmazione 2007-2013
Firenze	Lr n. 22 del 2015 art. 5, comma 10 (l'esercizio da parte della CM delle funzioni comunali in materia di mobilità e viabilità ¹⁴³ costituisce assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti)	Art. 12, comma 1, lett. d) (atti generali del Consiglio metropolitano di indirizzo politico di programmazione riferiti alla mobilità e viabilità di interesse della CM)	il Piano strategico include una strategia della mobilità ¹⁴⁴
Bologna	Lr n. 13 del 2015 art. 5 (funzioni della CM riferite alla promozione e al coordinamento della mobilità) Lr n. 17 del 2015 ¹⁴⁵ art. 4 (predisposizione da parte degli enti locali, compresa la CM, dei piani urbani per la mobilità sostenibile-PUMS)	Art. 17 (Mobilità e viabilità)	nelle Linee di indirizzo del Piano strategico, l'obiettivo "Più mobilità e meno gas serra"
Venezia	Lr n. 19 del 2015 art. 3, comma 1 (funzioni fondamentali della CM di Venezia)	Art. 9, comma 6 (la CM, nella gestione dei servizi, favorisce lo sviluppo delle politiche attive con particolare attenzione ad alcune aree, tra cui la mobilità e viabilità)	nel Dup 2016-2019, la Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"
Genova	Lr n. 19 del 2016 ¹⁴⁶ art. 6 (la CM approva il piano di bacino di trasporto metropolitano)	Art. 10, comma 4 (il piano territoriale metropolitano persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica)	il Piano strategico individua strategie relative al trasporto pubblico (compresa la predisposizione del Piano di bacino per il trasporto pubblico locale) e alla viabilità di livello metropolitano
Reggio Calabria		Art. 15	

¹⁴³ Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 5, infatti, in materia di mobilità, la CM può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico.

¹⁴⁴ Tale strategia consiste nell'individuare sul territorio stesso "degli Hub di Intermodalità, ovvero delle aree con infrastrutture adeguate a garantire lo spostamento sia nei dintorni dell'Hub stesso che verso un altro Hub presente sul territorio" (cfr. *Il sistema integrato della mobilità*, Piano strategico, pp. 95 sg.).

¹⁴⁵ Recante "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio pluriennale 2015-2017".

¹⁴⁶ Recante "Modifiche alla Lr 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale".

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Programmazione nel settore mobilità successiva alla legge n.56 ¹³⁸
		(Mobilità e viabilità con previsione di un Piano metropolitano dei trasporti)	

Tabella 10: mobilità e viabilità

Fonte: elaborazione degli autori

3.5 Sviluppo economico e sociale

Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della CM come delineata nel Piano strategico del territorio (art. 1, comma 44, lett. e)).

Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (art. 1, comma 85, lett. f)).

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Orientamenti contenuti nei Piani strategici ovvero nelle Linee di indirizzo, ove adottati ¹⁴⁷
Roma	l.r. n. 11 del 2016 art. 34 (compiti della CM nell'ambito dei servizi sociali, in particolare azioni a carattere sociale e culturale per l'accoglienza e l'inclusione dei cittadini immigrati)	Artt. 9 (Sviluppo economico e attività produttive e turistiche) Art. 12 (Sviluppo sociale e culturale) Art. 14 (Immigrazione e integrazione)	—
Milano	l.r. n. 32 del 2015 art. 8 (Attività per lo sviluppo economico e sociale nella CM di Milano)	Art. 41 (Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale)	una delle sei piattaforme progettuali individuate nel Piano strategico riguarda "Nuove attività economiche e nuova occupazione"
Napoli	l.r. n. 14 del 2015 art. 4 (ruolo della CM nella programmazione dello sviluppo economico)	Art. 33 (Sviluppo economico)	—
Torino	l.r. n. 23 del 2015 art. 4, comma 1 (la CM favorisce i programmi di sviluppo socio-economico); l.r. n. 4 del 2016 ¹⁴⁸ , art. 4 (azioni della CM volte ad assicurare le pari opportunità sul territorio di competenza), art. 6 (istituzione nella CM di un centro antiviolenza)	Art. 12 (Sviluppo economico e attività produttive) Art. 13 (Sviluppo sociale e ambientale)	nelle Linee di indirizzo del Piano strategico, i seguenti obiettivi: sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche; promuovere la crescita degli investimenti e la presenza di imprese qualificate; promuovere l'incremento della dimensione media delle imprese anche attraverso la costituzione di reti d'impresa; sostenere la crescita dell'occupazione
Bari	l.r. n. 31 del 2015 art. 1, comma 4 (alla CM spetta la promozione del suo sviluppo sociale ed economico)	Art. 11 (Sviluppo economico, attività produttive e infrastrutture) Art. 12 (Sviluppo sociale e culturale)	—
Firenze	l.r. n. 22 del 2015 art. 5, comma 1 (la CM stipula intese con la Regione per la determinazione di	Art. 5, comma 1 (la CM si impegna a realizzare uno sviluppo territoriale, economico e	il Piano strategico include strategie a sostegno dello sviluppo economico locale, per

¹⁴⁷ Le informazioni fornite nella presente colonna sono state raccolte e selezionate sulla base della documentazione reperibile in rete.

¹⁴⁸ Recante "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Orientamenti contenuti nei Piani strategici ovvero nelle Linee di indirizzo, ove adottati ¹⁴⁷
	azioni di interesse della CM per il sostegno allo sviluppo economico)	sociale condiviso con i comuni e le realtà socio economiche del territorio)	la valorizzazione della campagna come motore di sviluppo, per la formazione di un sistema inclusivo e solidale; prevede l'ideazione del metro-SUAp, uno sportello unico delle attività produttive di livello metropolitano
Bologna	<p>Ir n. 13 del 2015 art. 5 (funzioni della CM riferite alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale)</p> <p>Ir n. 11 del 2016¹⁴⁹ capo II (in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati)</p>	<p>Art. 14 (Sviluppo economico, attività produttive e lavoro)</p> <p>Art. 15 (Sviluppo sociale, scuola e Università)</p>	nelle Linee di indirizzo del Piano strategico, i seguenti obiettivi: "Manifattura, nuova industria e scuola come motori di sviluppo"; "Salute e welfare: la filiera del benessere che genera ricchezza"
Venezia	<p>Ir n. 19 del 2015 art. 3, comma 1 (funzioni fondamentali della CM di Venezia)</p>	<p>Art. 9, comma 6 (la CM, nella gestione dei servizi, favorisce lo sviluppo delle politiche attive con particolare attenzione ad alcune aree, tra cui lo sviluppo economico e lavoro e la coesione sociale)</p>	—
Genova	<p>Ir n. 15 del 2015 art. 3 (Regione e CM concordano le principali azioni e progetti di interesse della CM per il sostegno allo sviluppo economico)</p>	<p>Art. 11 (Sviluppo economico)</p> <p>Art. 12 (Sviluppo sociale)</p>	il Piano strategico prevede lo sviluppo di alcuni progetti: il "Progetto periferie di Genova metropolitana di riqualificazione integrata delle scuole e dei servizi nei sistemi insediativi periferici del capoluogo della CM", il "Progetto azioni positive 2017/2019" (in tema di pari opportunità), il "Progetto impresa"
Reggio Calabria	—	<p>Art. 16 (Sviluppo economico e sociale)</p>	—

Tabella 11: sviluppo economico e sociale

Fonte: elaborazione degli autori

¹⁴⁹ Recante "Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale".

3.6 Informatizzazione e digitalizzazione

Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano (art. 1, comma 44, lett. f).

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Programmi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano successivi alla legge n.56 ¹⁵⁰
Roma	—	Art. 9, comma 3 (nell'ambito della funzione la CM persegue l'obiettivo della piena connettività e dell'azzeramento del divario digitale)	Dup 2016: la CM renderà disponibile in riuso ai Comuni che manifesteranno interesse la piattaforma software dei pagamenti elettronici multi-ente denominata "MyPay"
Milano	—	Art. 33, comma 1, lett. g) (funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano)	nel Piano strategico, nell'ambito delle strategie "Agile e performante", i seguenti progetti: "+ Community. Una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori", "Semplificazione e digitalizzazione dei servizi"
Napoli	—	Art. 36, comma 2, lett. j) (promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano tramite atti di indirizzo e atti a contenuto generale del Consiglio metropolitano)	nel Dup 2016-2018, si prevede la predisposizione di un programma di interventi/attività finalizzati ad esercitare la funzione fondamentale di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano
Torino	lr n. 23 del 2015 art. 5, comma 4 (la Regione e la CM collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line)	Art. 1, comma 5, lett. p) (tra i principi dell'attività della CM quello di promuovere e coordinare i sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione)	nel Dup 2016-2018, nell'ambito del Programma "Statistica e sistemi informativi", i seguenti obiettivi: gestione e implementazione delle infrastrutture di comunicazione; dematerializzazione degli iter sugli sportelli virtuali-SUAP; progettazione e avvio del piano di informatizzazione dei procedimenti)
Bari	—	Art.27, commi 3 e 4 (la CM promuove e coordina sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano)	nel Dup 2016-2018, i seguenti obiettivi: dematerializzazione dei servizi al cittadino e piena attuazione dell'agenda digitale con un focus specifico sull'istruzione scolastica (scuola digitale); estensione della banda larga e delle reti energetiche innovative a tutto il territorio
Firenze	l'r n. 22 del 2015 art. 5, comma 7 (la Regione e la CM collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infra-	Art. 12, comma 1, lett. d) (atti generali del Consiglio metropolitano di indirizzo politico di programmazione riferiti alla raccolta, elaborazione dei dati, in-	nel Piano strategico, i seguenti progetti: integrare le App dei diversi gestori (Trenitalia, Italo, Ataf, Tiemme) in un unico sistema; estendere l'infrastruttura digitale su tutto il territorio metropolitano; realizzare una piattaforma metropolitana (Urban Platform)

¹⁵⁰ Le informazioni fornite nella presente colonna sono state raccolte e selezionate sulla base della documentazione reperibile in rete. Si è attento, ove adottati, ai Piani strategici, altrimenti ai Dup più recentemente approvati ovvero ad altra documentazione di volta in volta specificata.

CM	Disposizioni legislative regionali	Disposizioni Statuto metropolitano	Programmi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano successivi alla legge n.56 ¹⁵⁰
	strutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi online)	formatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano)	attraverso il progetto Sentient City Control
Bologna	Ir n. 13 del 2015 art. 5 (funzioni e compiti della CM riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione)	Art. 11 (Cittadinanza digitale)	nelle Linee di indirizzo del Piano strategico: sviluppo digitale nelle relazioni con i cittadini e le imprese e negli ambiti scolastico-giovanile e del welfare
Venezia	Ir n. 19 del 2015 art. 3, comma 1 (funzioni fondamentali della CM di Venezia)	—	nel Dup 2016-2019, il Programma "Statistica e sistemi informativi"
Genova	Ir n. 15 del 2015 art. 3, comma 6 (la Regione e la CM collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online)	Art. 24, comma 3 (la CM promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano)	nel Piano strategico, il "Progetto Agenda digitale metropolitana"
Reggio Calabria	—	Art. 6 (Cittadinanza digitale)	— ¹⁵¹

Tabella 12: informatizzazione e digitalizzazione

Fonte: elaborazione degli autori

¹⁵¹ Per la CM di Reggio Calabria non è stato possibile reperire in rete il Dup 2016-2018.